



NOTIZIARIO SINDACALE

A CURA DELLA U.I.L. DI TRAPANI

Ai fini pensionistici

Penalizzati i lavoratori donatori di sangue

Ai lavoratori i quali donano (gratuitamente) il loro sangue, soci o meno dell'AVIS, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata della donazione, che viene considerata di riposo. Ciò è previsto dall'art. 1 della Legge 13 Luglio 1967, n. 584.

La retribuzione viene corrisposta dal datore di lavoro, che ha facoltà di chiederne e ottenerne il rimborso da parte dell'INPS.

Ai fini contributivi, per il diritto alla pensione però, tale retribuzione non è assoggettata a contributo, per cui si viene a determinare, nel tempo, una diminuzione del monte salariale sul quale viene calcolata la pensione che, automaticamente, determina un liquidazione più contenuta della pensione stessa. Abbiamo fatto qualche calcolo.

Ad un lavoratore dipendente da azienda privata, che

nel corso degli ultimi cinque anni di lavoro ha effettuato solo 20 donazioni annuali, con una anzianità di lavoro di 40 anni (il massimo) viene liquidata una pensione inferiore di L. 20.950 mensili. Tale importo è ovviamente maggiore se l'anzianità contributiva del lavoratore dipendente è minore dei 40 anni ipotizzati.

L'anomalia, in verità, non esiste per i lavoratori del pubblico impiego, dove la giornata di assenza dal lavoro per la donazione è considerata come servizio a tutti gli effetti, per cui sarebbe equo che le organizzazioni sindacali, in occasione dei rinnovi contrattuali, a partire da quelli in corso di stipula, introducessero una norma diretta a sanare il diverso e peggiore trattamento riservato ai lavoratori del settore privato rispetto a quello previsto per i lavoratori del settore pubblico.

Tra il Ministro dei Sindacati dei pensionati Cgil-Cisl-Uil

Concordato calendario d'incontri sulla Sanità

Il 3 novembre scorso le Organizzazioni Sindacali dei pensionati CGIL-CISL-UIL si sono incontrate con il Ministro alla Sanità De Lorenzo per un confronto sui contenuti della piattaforma rivendicativa in materia di servizi sanitari.

Il Ministro, dopo aver illustrato quanto già disposto in particolare sull'utilizzazione dei primi 10 mila miliardi per l'edilizia sanitaria ha assicurato la disponibilità del suo ministero ad incontri di merito sulle questioni sollevate:

- progetto obiettivo tutela della salute delle persone anziane;
- sistema di controlli sulle strutture residenziali;
- indicazioni nazionali per il pagamento delle rette nelle residenze;
- convenzionamento per le protesi dentarie.

Sarà definito in tempi brevi un calendario di incontri specifici alla conclusione dei quali verrà effettuata una verifica politica con il Ministero per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

SALVATORE PARISI

OBLÒ PREVIDENZIALE

Fiscalizzazione degli oneri sociali

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali il D.L. n. 338 del 9-10-89 non ha apportato alcuna modifica, tranne nell'ultima parte del comma 15.

Sulla base di tale norma, quindi, anche le riduzioni di fiscalizzazioni relativi ai periodi da dicembre 1988 a settembre 1989, effettuate in difformità alle disposizioni del decreto legge in esame devono essere restituite, senza accessori di legge, con la denuncia contributiva relativa al mese di ottobre 1989 da presentare entro il 20 novembre 1989.

La regolarizzazione ovviamente riguarda sia le imprese che hanno conguagliato gli importi di fiscalizzazione in misura maggiore di quella prevista dal decreto legge in esame sia le imprese che hanno trattenuto gli importi stessi, pur essendo state escluse dal campo di applicazione del beneficio.

A tal fine, le aziende, comprese quelle operanti nei territori del Mezzogiorno, indicheranno in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2-89, l'importo complessivo della fiscalizzazione da restituire preceduto dalla dicitura "Rest. Fisc." e dai codici "M 137" per le imprese di cui al comma 1 dell'art. 6 e "M 138" per le imprese agricole di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Nessun dato deve essere indicato nei campi "n. dipendenti", "n. giornate", e "retribuzioni".

Le aziende che ancora non hanno provveduto a decorrere dal 1 dicembre 1988 al conguaglio della fiscalizzazione ovvero che hanno conguagliato importi di fiscalizzazione in misura minore di quella spettante, possono effettuare i recuperi con la denuncia relativa al mese di ottobre 1989 da presentare entro il 20 novembre 1989, esponendo in uno dei righe in bianco del Mod. DM 10/2-89 l'importo della fiscalizzazione spettante, preceduto dalla dicitura "REC. FISC. DL. 110/89" e dal codice "R 141" e con codice "R. 142", preceduto dalla dicitura "REC. FISC. SUD. DL. 110/89" per l'importo del beneficio aggiuntivo previsto per le aziende che operano nel Mezzogiorno.

Le regolarizzazioni di situazione diverse da quelle sopra regolamentate, effettuate oltre il termine del 20 novembre 1989 devono essere espletate secondo le apposite procedure (DM 10/M - V) e con l'applicazione delle sanzioni.

ANGELO GRIMAUDO

Disoccupazione e sfruttamento

Respingere le inique condizioni datoriali e reagire all'arroganza del potere

Non so quale sia la percentuale dei disoccupati a Trapani ma, a giudicare dal numero dei lavoratori sfruttati deve essere elevata.

È inutile ricordare i precetti costituzionali e le norme a tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione adeguate.

Dal punto di vista del giovane disoccupato, occorre, invece, analizzare le cause di una situazione schizofrenica, in cui, da un lato si pretende il rispetto degli obblighi del datore di lavoro, e dall'altro si pretende di non rispettare gli obblighi del datore di lavoro.

È indubbio che il datore di lavoro, nel momento in cui chiede la prestazione lavorativa, ha necessità di tale prestazione. E altrettanto indubbio che potrà dettare condizioni inique, facendo leva sul bisogno di lavoro dei disoccupati.

In tal modo, riesce a procurarsi ciò di cui ha bisogno a condizioni molto vantaggiose. D'altronde, nei confronti del lavoratore, non può sentirsi responsabile, perché altri disoccupati avrebbero certamente accettato e per-

ché anche altri datori di lavoro assumono alle stesse condizioni. Si realizza, così facendo, un serbatoio di disoccupazione, da cui poter impunemente attingere.

Pretendere che i giovani disoccupati trapanesi arrestino immediatamente questa corsa al massacro, con la ferma volontà di esigere il rispetto dei propri diritti, di denunciare le situazioni illecite, di provocare il controllo della autorità competenti, è troppo semplicistico. Si tratta, infatti, di un circolo vizioso, in cui il bisogno provoca lo sfruttamento e lo sfruttamento alimenta il bisogno.

Credo, però, che tale situazione sia determinata anche da una sorta di rassegnata acquiescenza.

Sappiamo tutti, infatti, che esistono gli strumenti giuridici e sappiamo anche che nei settori in cui maggiormente sono stati provocati i controlli, ad esempio il settore edile, le possibilità di sfruttamento del lavoratore sono minori.

Una maggiore coscienza dei propri diritti, una più ferma volontà nel pretendere il rispetto, una più ampia co-

noscenza degli strumenti apprestati dall'ordinamento per inserirsi nel mondo del lavoro, la consapevolezza che, per il datore di lavoro, la forza-lavoro è un bene necessario; tutto questo, senz'altro, potrebbe contribuire a rompere quel circolo vizioso.

D'altronde, restare a guardare rassegnati, perché "così

fan tutti" o accettare passivamente, "perché lo Stato non crea nuovi posti di lavoro", non credo che sia la soluzione migliore.

Di fronte all'arroganza del potere, più o meno meschino che sia, bisogna sempre reagire, quanto meno per il rispetto di se stessi.

SALVATORE PARISI

Lettere al giornale

Lavoro domestico ed obbligo assicurativo I.N.P.S

Sono figlia unica, da mesi assisto mio padre che è rimasto vedovo... Svolgo alcune ore di lavoro... Posso essere assicurata in qualità di collaboratrice domestica?

Quali documenti bisogna presentare all'INPS?

L.M. - Trapani

La persona che svolge la sua opera al servizio di un datore di lavoro in qualità di domestica deve essere assicurata quando la sua attività è subordinata e retribuita.

È obbligatorio assicurare il lavoratore domestico qualunque sia la durata (anche una sola ora al mese), pure se saltuario e discontinuo o se lavoratore svolge contemporaneamente attività diverse.

Per quanto riguarda il rapporto di parentela c'è da dire che il datore di lavoro che ha al suo servizio, "unicamente per le necessità della propria vita familiare" un parente o un affine (genitore, sorella, cognata, nonna, nipote o figlia, come nel caso della lettera) è obbligato ad assicurarlo come domestico solo nel caso che il lavoro è prestato in forma subordinata e retribuita e di tale rapporto ne venga fornita ampia prova. Detta prova può ritenersi acquisita con una dichiarazione di responsabilità rilasciata dagli interessati e la facoltà dell'INPS di procedere ad accertamenti ogni qualvolta lo ritenga necessario. La prova può, tuttavia, non essere richiesta quando si tratta di persone che, pur legate da vincolo di parentela, svolgano le seguenti mansioni: assistenza di un invalido di guerra o civile o del lavoro che percepiscano indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni di legge; assistenza di un mutilato, assistenza di un cieco civile, prestazioni di lavoro domestico nei confronti dei sacerdoti secolari culto cattolico. Nel caso della lettrice, se il genitore risulta invalido dovrà essere inoltrata copia della certificazione rilasciata dall'Ente o l'Autorità che ha riconosciuto l'invalidità e che da diritto all'accompagnamento. La decorrenza dell'assicurazione è data dal periodo di riconosci-

mento dell'invalidità e dal conseguente diritto all'accompagnamento, anche se la denuncia del rapporto di lavoro viene presentata all'Istituto in data successiva.

Per quanto riguarda l'assunzione, ciascun datore di lavoro è tenuto a prendere all'INPS un modulo (Mod. LD 09) entro il 10 giorno successivo alla scadenza del trime-

stre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione, corredandolo di un certificato di nascita, residenza e stato di famiglia se il modello è inviato per posta, oppure, se la do-

manda viene presentata direttamente allo sportello, basta un documento di riconoscimento.

L'ADDETTO STAMPA INPS - TRAPANI

Ferrari Formula
E la leggenda continua.

Cronografo con cassa e bracciale grigio formula. Disponibile anche con cinturino in pelle di squalo.

Concessionario **Mimi Giaramida**
Corso Vitt. Emanuele, 115 - Tel. 28.224 PBX - Fax 24.334 TRAPANI

SUCCURSALE
Via Savoia, 81 - Tel. 972.451 - S. VITO LO CAPO

«Radiomobile SIP»

Il «Radiomobile SIP» è un telefono che, una volta installato sulla vostra auto, segue fedelmente ogni vostra mossa e vi tiene in contatto con chi desiderate.

Avere il telefono in auto vuol dire essere collegati alla rete telefonica nazionale, effettuare telefonate di lavoro con facilità e tranquillità.

Avere il telefono in auto, oggi, è facile e costa meno di quanto pensiate. Potete ritirarlo subito presso gli Uffici Commerciali SIP della vostra città.

SIP
Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.

Agrigento: via Damareta - Caltanissetta: viale Sicilia, 8/D - Catania: corso Sicilia, 67/69
Enna: via Piave, 36 - Messina: via Palermo, is. 472/a - Palermo: via Pacinotti, 57/59
Ragusa: via Maiorana - Siracusa: via Teracati, 18 - Trapani: via Conte Agostino Pepoli, 82

